



Il Ministro dell'Interno

Modifiche al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, concernente l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e, in particolare, gli articoli da 234 a 241, concernenti l'organo di revisione economico-finanziario dell'ente locale;

VISTO il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e, in particolare, l'articolo 16, comma 25, che dispone che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

CONSIDERATO che il citato art. 16, comma 25, prevede che con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nel predetto elenco nel rispetto dei seguenti principi: a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri e popolazione di ciascun comune; b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali; c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante “*Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»*”;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'articolo 21, concernente l'unificazione delle Scuole di formazione delle amministrazioni centrali e la soppressione, tra le altre, della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante “*Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO l’articolo 57-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che stabilisce: «1. All’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, alinea, le parole: «a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»;

b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

«25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento».

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare il citato decreto, al fine di adeguarlo alle esigenze emerse nella fase di prima applicazione, nonché alle sopraggiunte modificazioni del quadro normativo di riferimento;

VISTO l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

CONSIDERATA l’informativa resa alla Conferenza Stato Città ed autonomie locali, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del.....

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali n.;

VISTO il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del.....;



Il Ministro dell'Interno

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. del

ADOTTA

il seguente regolamento:

ART. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23

1. Al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1:
 - 1) al comma 2 la parola «regionale» è sostituita con la parola «provinciale» e dopo la parola «richiedente» è aggiunto il seguente periodo: «con la possibilità di scelta anche di un'altra provincia nella regione di residenza»;
 - 2) al comma 3, dopo le parole «enti locali» è aggiunta la virgola;
 - 3) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole «e città metropolitane»;
 - b) all'articolo 2:
 - 1) comma 1, la parola «regionale» è sostituita con la parola «provinciale»;
 - 2) al comma 2, dopo la parola «articolazione», la parola «regionale» è sostituita con la parola «provinciale»;
 - c) all'articolo 3:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'inserimento nell'elenco, alla data del primo gennaio di ogni anno, i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito riportati, in relazione alla fascia di enti locali di cui all'articolo 1, comma 3.»;
 - 2) al comma 2:
 - a) alla lettera b), dopo le parole: «30 novembre dell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti: «a quello cui si riferisce l'elenco»; le parole «10 crediti formativi» sono sostituite dalle seguenti: «20 crediti formativi per docenza o» e dopo le parole «Ministero dell'interno» il punto è sostituito dal punto e virgola;
 - b) dopo la lettera b) è inserita, in fine, la seguente:

«b-bis) aver svolto, per la durata di almeno diciotto mesi, documentato incarico di collaborazione ai sensi dell'articolo 239, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di responsabile del servizio finanziario di un ente locale.»;
 - 3) al comma 3, alla lettera c) dopo le parole: «30 novembre dell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti: «a quello cui si riferisce l'elenco» e dopo le parole «di almeno 10 crediti formativi» sono aggiunte le seguenti: «per docenza o»;



Il Ministro dell'Interno

- 4) al comma 4, alla lettera c) dopo le parole «30 novembre dell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti: «a quello cui si riferisce l'elenco» e dopo le parole «di almeno 10 crediti formativi» sono aggiunte le seguenti: «per docenza o»;
- 5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministero dell'interno può organizzare, anche avvalendosi della sede didattico-residenziale del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, senza oneri per lo Stato, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito al numero di crediti formativi annuali previsti nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Per le finalità di cui al periodo precedente il Ministero dell'interno può altresì avvalersi, a titolo gratuito, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.»
- d) all'articolo 5:
 - 1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'algoritmo di estrazione a sorte tiene in adeguata considerazione l'esigenza di rafforzare le probabilità di estrazione in relazione agli esiti dei sorteggi effettuati. Dell'algoritmo e dei successivi aggiornamenti è data pubblicità nel sito internet del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali. L'organo competente a definire e adottare l'algoritmo di cui al periodo precedente è il direttore centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, che vi provvede con proprio atto, recante adeguata motivazione sulla logica, i contenuti e il funzionamento del nuovo algoritmo.»
 - 3) al comma 2, le parole «con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente,» sono soppresse;
 - 4) al comma 3, secondo periodo:
 - a) dopo le parole «si procede all'estrazione a sorte,» le parole «con procedura» sono soppresse;
 - b) la parola «regionale» è sostituita con la parola «provinciale»;
 - c) dopo le parole «per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione del presidente in caso di organo collegiale,»;
 - d) all'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente:

«I nominativi così estratti, definiti "riserve", hanno valore per la singola procedura di estrazione. Approvata la deliberazione consiliare di nomina, in caso di cessazione anticipata dell'incarico per qualsiasi causa, si procede a una nuova estrazione.»
 - 5) al comma 4, dopo la parola «nominare» è aggiunta la virgola e dopo la parola «estratti» è aggiunta la virgola;
 - 6) dopo il comma 4 è inserito, in fine, il seguente:

«4-bis. All'atto dell'accettazione i revisori estratti dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il permanere dei requisiti per l'inserimento nell'elenco.»
- e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:



Il Ministro dell'Interno

«1. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del presente regolamento.».

f) all'articolo 7:

- 1) al comma 1, le parole *«la richiesta d'inserimento nell'elenco»* sono sostituite dalle seguenti: *«La richiesta d'inserimento in una o più fasce dell'elenco»* e dopo le parole *«esclusivamente a mezzo di»* sono aggiunte le seguenti: *«procedura di»*;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: *«La procedura di cui al comma 1, nella quale l'interessato inserisce i dati necessari a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati, deve anche prevedere la possibilità per il richiedente di indicare, oltre alla provincia di residenza, anche un'altra provincia della regione di residenza.»*;
- 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste di inserimento nell'elenco per l'anno successivo e le modalità di accesso alla relativa procedura, anche attraverso gli strumenti di identificazione previsti dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono comunicati con avviso annuale, pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali.»;

g) all'articolo 8,

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Scaduto il termine annuale per la presentazione delle richieste di inserimento di cui all'articolo 7, il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, entro trenta giorni, forma l'elenco per l'anno successivo.»;
- 2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per le sole finalità di formazione e aggiornamento dell'elenco, il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali tratta, anche con strumenti informatici, i dati personali raccolti nella procedura di cui all'articolo 7, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
6-ter. Al solo fine di consentire al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è costituito presso lo stesso Dipartimento un elenco dei soggetti in carica come revisori dei conti di enti locali. Al fine del costante aggiornamento dell'elenco di cui al periodo precedente, il revisore incaricato dall'ente locale comunica al Ministero dell'interno e alla Prefettura territorialmente competente, in modalità telematica, l'avvenuto conferimento dell'incarico, entro e non oltre dieci giorni dalla data del conferimento.».

h) l'art. 4, i commi da 2 a 5 dell'articolo 8 e l'articolo 9 sono soppressi.



Il Ministro dell'Interno

ART. 2

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e b-bis) si applicano all'elenco relativo al secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini della richiesta di inserimento nella fascia 1) dell'elenco relativo al secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, coloro che sono già stati iscritti in almeno uno degli elenchi formati nell'ultimo quinquennio prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dal possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b-bis).

ART. 3

Entrata in vigore

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

IL MINISTRO DELL'INTERNO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante *"Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»"*.

Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 25 dell'art. 16 (*Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali*), ha disposto che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il citato comma 25 ha, altresì, previsto che con decreto del Ministro dell'interno siano stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nel predetto elenco nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

In fase di prima attuazione di tale novella normativa, è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante *"Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»"*, che l'intervento normativo ora proposto intende modificare.

Il citato regolamento, alla luce dell'esperienza di sei anni di attuazione, è stato oggetto di proposte di adeguamento e di integrazione,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLIA AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

scaturite dalla concreta applicazione delle disposizioni che hanno fatto emergere talune criticità gestionali per il cui superamento era stato predisposto uno schema di decreto di modifica dello stesso regolamento.

Su tale schema di decreto è stata resa informativa alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione dell'8 novembre 2018.

Successivamente è stato acquisito, in data 12 giugno 2019, il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, si è espresso il Consiglio di Stato, con parere favorevole n. 2636 del 18/10/2019 condizionato al recepimento delle osservazioni ivi indicate.

In seguito, recepiti i predetti rilievi e nelle more dell'adozione del decreto di modifica del regolamento, è però intervenuto l'art. 57-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, introdotto dalla legge di conversione, che ha modificato il citato art. 16, comma 25.

In particolare, la lettera a) del menzionato art. 57-ter modifica il comma 25 nella parte in cui prevede la formazione dell'elenco dei revisori contabili su base regionale, sostituendolo con il riferimento territoriale alla provincia. Al fine di attuare tale innovazione, il comma 2 prescrive la modifica del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23.

Inoltre, la lettera b) dell'articolo 57-ter inserisce al summenzionato art. 16 il comma 25-bis che, in deroga alla disposizione del comma 25, per gli organi di revisione in composizione collegiale introduce la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di presidente tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 2012.

Si è reso, pertanto, necessario redigere un nuovo schema di decreto che – oltre alle modifiche finalizzate all'adeguamento della regolamentazione alle esigenze emerse nella fase di prima applicazione dell'elenco tenendo conto delle osservazioni del Consiglio di Stato – recepisca anche le sopraggiunte innovazioni al quadro normativo di riferimento.

In merito all'attuazione della previsione concernente la formazione dell'elenco su base provinciale, occorre evidenziare che la stessa, già con riferimento alle tre fasce vigenti, potrebbe determinare criticità in caso di insufficienza degli iscritti, con la conseguente impossibilità di poter individuare revisori contabili e di garantire la funzionalità dell'indefettibile organo presso tutti gli enti locali nella provincia interessata.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLIA AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Per tali ragioni, si è ritenuta non percorribile l'istituzione di un'ulteriore fascia professionale (fascia 4) al fine di evitare il rischio di non garantire la costituzione dell'organo, in particolare negli enti di grandi dimensioni.

Inoltre, per ovviare alle suindicate difficoltà di formazione dell'elenco a base provinciale, che sussistono anche per le fasce già esistenti (da 1 a 3), all'art. 1, comma 2, del regolamento è stata inserita – oltre alla obbligatoria iscrizione nella sezione della provincia di residenza anagrafica – anche la possibilità di scelta di un'altra provincia nella regione di residenza.

Tale previsione, pur non eliminando del tutto il rischio che si verificino situazioni concrete di difficoltà di estrazione a sorte dell'organo, mitiga le criticità connesse al sistema di estrazione su base provinciale.

Si soggiunge che lo schema di decreto, alla lettera g) del comma 1 dell'art. 1), composta di due numeri, modifica l'art.8 (*Formazione e aggiornamento dell'elenco*) e al n. 2) inserisce i commi 6-*bis* e 6-*ter*, prevedendo in particolare che, per la realizzazione e la gestione delle procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco, nonché di iniziative di formazione a distanza – ivi inclusi i corsi e i seminari previsti dall'articolo 3, comma 5 del regolamento – è costituito presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali un elenco dei soggetti in carica come revisori dei conti degli enti locali, nel rispetto del Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Si evidenzia infine che lo schema si colloca anche nell'ottica del rispetto dei consolidati principi di semplificazione dell'attività amministrativa e della riduzione degli oneri, pure per gli interessati, attraverso il previsto ricorso ad efficaci strumenti di digitalizzazione delle procedure; in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. f) – che sostituisce il comma 3 dell'art. 7 del regolamento vigente – prevede il ricorso agli strumenti di identificazione indicati dal Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

RELAZIONE TECNICA

Dall'attuazione del decreto di modifica non derivano maggiori oneri finanziari per lo Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo Vigente.	Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo coordinato con le modifiche proposte.
Art. 1. <i>Elenco dei revisori dei conti degli enti locali</i> 1. È istituito presso il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di seguito denominato Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente. 3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce: a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti; b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane; c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province. 4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti per l'inserimento in ciascuna fascia.	Art. 1. <i>Elenco dei revisori dei conti degli enti locali</i> 1. È istituito presso il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di seguito denominato Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello provinciale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente con la possibilità di scelta anche di un'altra provincia nella regione di residenza. 3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce: a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti; b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane; c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province e città metropolitane. 4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti per l'inserimento in ciascuna fascia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo Vigente.	Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo coordinato con le modifiche proposte.
Art. 2. <i>Contenuto e pubblicità dell'elenco</i> 1. L'elenco, articolato a livello regionale, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza; c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 2. L'elenco è stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale e reso pubblico sulle pagine del sito internet Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.	Art. 2. <i>Contenuto e pubblicità dell'elenco</i> 1. L'elenco, articolato a livello provinciale, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza; c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 2. L'elenco è stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione provinciale e reso pubblico sulle pagine del sito internet Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 3. <i>Requisiti per l'inserimento nell'elenco</i> 1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali di cui al precedente articolo 1, comma 3, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4 per la fase di prima applicazione.	Art. 3. <i>Requisiti per l'inserimento nell'elenco</i> 1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali di cui al precedente articolo 1, comma 3, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4 per la fase di prima applicazione. 1. Per l'inserimento nell'elenco, alla data del primo gennaio di ogni anno, i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito riportati, in relazione alla fascia di enti locali di cui all'articolo 1, comma 3.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo Vigente.	Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo coordinato con le modifiche proposte.
2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.	2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'elenco, di almeno ±0 20 crediti formativi per docenza o per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno; b-bis) aver svolto, per la durata di almeno diciotto mesi, documentato incarico di collaborazione ai sensi dell'articolo 239, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di responsabile del servizio finanziario di un ente locale.
3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni; c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o	3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni; c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'elenco, di almeno 10 crediti formativi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo Vigente.	Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo coordinato con le modifiche proposte.
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno. 4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni; c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno. 5. Il Ministero dell'interno può organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi.	per docenza o per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno. 4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni; c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'elenco, di almeno 10 crediti formativi per docenza o per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno. 5. Il Ministero dell'interno può organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo Vigente.	Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo coordinato con le modifiche proposte.
	5. Il Ministero dell'interno può organizzare, anche avvalendosi della sede didattico-residenziale del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, senza oneri per lo Stato, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito al numero di crediti formativi annuali previsti nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Per le finalità di cui al periodo precedente il Ministero dell'interno può altresì avvalersi, a titolo gratuito, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Art. 4. Requisiti per l'inserimento nell'elenco in sede di prima applicazione 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono richiesti i seguenti requisiti. 2. Per la fascia 1) degli enti locali, fermo restando il requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) , è necessario: a) aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale; b) aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver	Art. 4. Requisiti per l'inserimento nell'elenco in sede di prima applicazione 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono richiesti i seguenti requisiti. 2. Per la fascia 1) degli enti locali, fermo restando il requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) , è necessario: a) aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale; b) aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo Vigente.	Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo coordinato con le modifiche proposte.
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. 3. Per le fasce 2 e 3 degli enti locali è necessario fermi restando, rispettivamente, i requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 lett. a) e b) e 4, lett. a) e b) - il conseguimento, in luogo dei crediti formativi rispettivamente previsti dallo stesso articolo 3, commi 3 lett. c) e 4) lett. c), di almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica.	partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. 3. Per le fasce 2 e 3 degli enti locali è necessario fermi restando, rispettivamente, i requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 lett. a) e b) e 4, lett. a) e b) - il conseguimento, in luogo dei crediti formativi rispettivamente previsti dallo stesso articolo 3, commi 3 lett. c) e 4) lett. c), di almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica. <i>Articolo soppresso.</i>
<i>Art. 5. Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario</i> 1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.	<i>Art. 5. Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario</i> 1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico. 1-bis. L'algoritmo di estrazione a sorte tiene in adeguata considerazione l'esigenza di rafforzare le probabilità di estrazione in relazione agli esiti dei sorteggi effettuati. Dell'algoritmo e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo Vigente.	Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo coordinato con le modifiche proposte.
	dei successivi aggiornamenti è data pubblicità nel sito internet del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali. L'organo competente a definire e adottare l'algoritmo di cui al periodo precedente è il direttore centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, che vi provvede con proprio atto, recante adeguata motivazione sulla logica, i contenuti e il funzionamento del nuovo algoritmo.
2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.	2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.
3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed	3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede, all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione provinciale dell'elenco



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo Vigente.	Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo coordinato con le modifiche proposte.
in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.	ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare, con esclusione del presidente in caso di organo collegiale, sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare. I nominativi così estratti, definiti "riserve", hanno valore per la singola procedura di estrazione. Approvata la deliberazione consiliare di nomina, in caso di cessazione anticipata dell'incarico per qualsiasi causa, si procede a una nuova estrazione.
4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.	4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare, quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia. 4-bis. All'atto dell'accettazione i revisori estratti dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo Vigente.	Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo coordinato con le modifiche proposte.
	dicembre 2000, n. 445, il permanere dei requisiti per l'inserimento nell'elenco.
Art. 6. Composizione del collegio 1. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico. 2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1), non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	Art. 6. Composizione del collegio 1. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico. 2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1), non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 1. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del presente regolamento.
Art. 7. Modalità e termini per la richiesta di inserimento nell'elenco 1. La richiesta d'inserimento nell'elenco	Art. 7. Modalità e termini per la richiesta di inserimento nell'elenco 1. La richiesta d'inserimento in una o



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo Vigente.	Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo coordinato con le modifiche proposte.
dei revisori dei conti degli enti locali è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate e con la compilazione e sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello destinato a raccogliere gli elementi per comprovare il possesso dei requisiti previsti. 2. Il modello di domanda dovrà prevedere la possibilità per il richiedente di indicare, nella regione di riferimento per l'iscrizione, uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare indisponibilità ad assumere l'incarico. 3. Il termine per la presentazione delle domande sarà fissato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.	più fasce dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente a mezzo di procedura di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate e con la compilazione e sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello destinato a raccogliere gli elementi per comprovare il possesso dei requisiti previsti. 2. Il modello di domanda dovrà prevedere la possibilità per il richiedente di indicare, nella regione di riferimento per l'iscrizione, uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare indisponibilità ad assumere l'incarico. 2. La procedura di cui al comma 1, nella quale l'interessato inserisce i dati necessari a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati, deve anche prevedere la possibilità per il richiedente di indicare, oltre alla provincia di residenza, anche un'altra provincia della regione di residenza. 3. Il termine per la presentazione delle domande sarà fissato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali. 3. Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste di inserimento nell'elenco per l'anno successivo e le modalità di accesso alla relativa procedura, anche



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo Vigente.	Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo coordinato con le modifiche proposte.
	attraverso gli strumenti di identificazione previsti dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono comunicati con avviso annuale, pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Art. 8. <i>Formazione e aggiornamento dell'elenco</i> 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, previa verifica della documentazione per l'accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso. 2. Dall'elenco così formato verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013. 3. Con successivo avviso nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana, consultabile anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, verrà fissato il termine non superiore a 30 giorni dall'avviso stesso entro il quale i soggetti già iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il possesso	Art. 8. <i>Formazione e aggiornamento dell'elenco</i> 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, previa verifica della documentazione per l'accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso. 1. Scaduto il termine annuale per la presentazione delle richieste di inserimento di cui all'articolo 7, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, entro trenta giorni, forma l'elenco per l'anno successivo. 2. Dall'elenco così formato verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013. 3. Con successivo avviso nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana, consultabile anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, verrà fissato il termine non superiore a 30 giorni dall'avviso stesso entro il quale i soggetti già iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il possesso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo Vigente.	Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo coordinato con le modifiche proposte.
dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione. Nel predetto avviso in <i>Gazzetta Ufficiale</i> sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione anche ai soggetti non iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013. 4. I nominativi dei revisori dei conti, a decorrere dall'1 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2013, saranno estratti dall'elenco aggiornato secondo le modalità di cui al comma 3. 5. Per la fase a regime, che decorre dall'1 gennaio 2014, il mantenimento nell'elenco per i soggetti già iscritti è soggetto all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalità e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Con lo stesso avviso sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti. Sulla base della documentazione acquisita, il Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali provvede, annualmente, all'aggiornamento dell'elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014. 6. Il venir meno dell'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori legali, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,	dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione. Nel predetto avviso in <i>Gazzetta Ufficiale</i> sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione anche ai soggetti non iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013. 4. I nominativi dei revisori dei conti, a decorrere dall'1 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2013, saranno estratti dall'elenco aggiornato secondo le modalità di cui al comma 3. 5. Per la fase a regime, che decorre dall'1 gennaio 2014, il mantenimento nell'elenco per i soggetti già iscritti è soggetto all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalità e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Con lo stesso avviso sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti. Sulla base della documentazione acquisita, il Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali provvede, annualmente, all'aggiornamento dell'elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014. <i>Commi 2, 3, 4 e 5 soppressi</i> 6. Il venir meno dell'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori legali, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo Vigente.	Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo coordinato con le modifiche proposte.
comportano la cancellazione dall'elenco.	comportano la cancellazione dall'elenco. 6-bis. Per le sole finalità di formazione e aggiornamento dell'elenco, il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali tratta, anche con strumenti informatici, i dati personali raccolti nella procedura di cui all'articolo 7, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 e del Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 6-ter. Al solo fine di consentire al Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è costituito presso lo stesso Dipartimento un elenco dei soggetti in carica come revisori dei conti di enti locali. Al fine del costante aggiornamento dell'elenco di cui al periodo precedente, il revisore incaricato dall'ente locale comunica al Ministero dell'interno e alla Prefettura territorialmente competente, in modalità telematica, l'avvenuto conferimento dell'incarico, entro e non oltre dieci giorni dalla data del conferimento.
Art. 9. Disposizioni transitorie 1. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto	Art. 9. Disposizioni transitorie 1. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo Vigente.	Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23. Testo coordinato con le modifiche proposte.
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.	legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili. <i>Articolo soppresso</i> Art. 2 [dello schema di decreto recante le modifiche proposte] <i>Disposizioni transitorie</i> 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e b-bis) si applicano all'elenco relativo al secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. 2. Ai fini della richiesta di inserimento nella fascia 1) dell'elenco relativo al secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, coloro che sono già stati iscritti in almeno uno degli elenchi formati nell'ultimo quinquennio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono esonerati dal possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b-bis). Art. 3 [dello schema di decreto] <i>Entrata in vigore</i> 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.